

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“FISIOTERAPIA” (CLASSE L-SNT/2)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Fisioterapia (L-SNT/2), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Fisioterapia di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso al Corso avviene previo superamento di apposita prova scritta di selezione secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge n. 264/99) e dal relativo bando emanato da UNIMORE.
2. Per assicurare la proficua frequenza agli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di logica, matematica, fisica, chimica, biologia, cultura generale.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso prova scritta di selezione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell’apposito bando o avviso. Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCdS può

attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati nelle discipline di fisica e chimica.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che possono consistere nello studio individuale di argomenti specifici con il supporto di materiale didattico indicato dai docenti delle discipline di base, e/o corsi in teledidattica frequentabili per via telematica, e/o corsi di recupero opportunamente indicati dal CdS. Le modalità di assolvimento degli OFA sono rese note sul sito del CdS.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum, attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.fisioterapia.unimore.it/>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.fisioterapia.unimore.it/>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva.

Gli esami superati non possono essere ripetuti.

Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o

orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prova pratica in ambito professionale, anche su paziente. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti (fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti per il trattamento individualizzato di studenti con disabilità) e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata tramite il placement test. Inoltre il CdS prevede due corsi di lingua inglese che si concludono con il superamento di un accertamento di idoneità volto a verificare l'acquisizione delle abilità linguistiche necessarie per comunicare, in forma orale e scritta, con pazienti e personale sanitario di altri Paesi, nonché per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici.

Le attività professionalizzanti (conoscenze, abilità pratiche e abilità relazionali in contesto professionale) verranno verificate attraverso la proficua partecipazione alle attività professionalizzanti di tirocinio, con l'acquisizione di obiettivi specifici, attraverso la produzione di elaborati scritti, attraverso prova pratica in ambito professionale, anche su paziente, e/o attraverso prove orali o di laboratorio.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal CCdS, sentito il parere del Coordinatore Erasmus e del Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti, tenuto conto del Learning Agreement stipulato e verificando la coerenza tra il piano di studio seguito all'estero e gli obiettivi formativi del CdS.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere superato gli esami indicati come propedeutici al singolo insegnamento e frequentato almeno il 75% delle attività d'aula e il 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante.

Per poter sostenere la verifica finale degli esami di tirocinio e conseguire i relativi CFU, lo studente dovrà avere ottenuto una valutazione positiva nella partecipazione alle attività professionalizzanti di tirocinio organizzate durante l'anno accademico.

Le propedeuticità sono approvate dal CCdS e consultabili al sito <http://www.fisioterapia.unimore.it/>.

La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre, che verranno definiti direttamente dal docente interessato all'inizio di ogni semestre e comunicati agli studenti interessati attraverso i sistemi informativi di Ateneo.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno

in merito all'assolvimento degli OFA, per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, è richiesta:

- a. l'acquisizione del 75% delle presenze negli insegnamenti previsti per la coorte di riferimento;
- b. lo svolgimento del 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante prevista per la coorte di riferimento;
- c. l'acquisizione di almeno 45 CFU per l'iscrizione al 2° anno di corso;
- d. l'acquisizione di almeno 105 CFU per l'iscrizione al 3° anno di corso.

Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente:

- se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero di attestazioni di frequenza;

- se non ha conseguito il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo;

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio diversi da fisioterapia di altri atenei prevede che lo studente sostenga comunque il test di ammissione così come descritto all'Art.2, comma 1 del presente Regolamento.

Il trasferimento da corsi di studio in Fisioterapia di altri atenei italiani e stranieri è consentito, nei limiti dei posti disponibili e secondo quanto previsto dal bando emanato annualmente da UNIMORE, previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo, per l'eventuale formulazione di una graduatoria, alla valutazione del curriculum studiorum e, eventualmente, anche a colloqui.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a. se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b. se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 30%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- c. se lo studente proviene da un Corso di studio di ateneo straniero, l'eventuale riconoscimento di crediti formativi avverrà, nel limite dei posti disponibili, previa valutazione del curriculum studiorum, effettuata da parte del CCdS. Il trasferimento è subordinato al superamento della prova di ammissione, secondo quanto previsto dal bando emanato annualmente da UNIMORE, qualora al soggetto interessato non siano riconosciuti un numero di crediti sufficienti per l'iscrizione ad anni successivi al primo, nel rispetto delle propedeuticità.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'ordinamento didattico del corso.
2. Sono previste attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
3. Le scelte relative a tali attività sono effettuate con comunicazione scritta corredata di tutti gli elementi utili ad esprimere un parere (periodo, durata, contenuti, obiettivi, competenze che si intende raggiungere, motivazione alla scelta) al Presidente del CdS e al Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti entro 15 giorni dall'inizio di ogni semestre.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS ed ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, considerate le Linee di indirizzo per la prova finale dei Corsi di Laurea afferenti alle classi delle Professioni sanitarie, la prova finale ha il valore di esame di Stato e, quindi, abilita all'esercizio della professione di Fisioterapista.

La prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi, ovvero:

a) la prova pratica che consiste nell'analisi di casi clinici o situazioni paradigmatiche relative alla pratica professionale della fisioterapia: i candidati devono rispondere ad alcune domande dimostrando di avere acquisito le conoscenze e le abilità pratiche e tecniche proprie dello specifico profilo e del contesto professionale.

In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

b) la redazione di un elaborato scritto e sua dissertazione incentrato sulle peculiarità della professione di Fisioterapista.

L'elaborato scritto viene presentato e discusso dal candidato e può consistere in una delle seguenti tipologie:

b1) relazione sull'attività effettuata, sotto la supervisione di un docente o un ricercatore, presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca;

b2) progetto comprendente di norma una parte sperimentale e/o di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente o un ricercatore;

b3) elaborato su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnato da un docente o da un ricercatore.

È prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese, concordandolo preventivamente con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono, di norma, entro il 30 aprile per la sessione di autunnale ed entro il 30 settembre per la sessione primaverile sulla base della presentazione di apposito progetto da parte del candidato al Presidente del CCdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore dell'Università e sono composte da non meno di 7 e non più di 11 membri. La commissione è composta da docenti del CdS, garantendo la rappresentanza di Docenti universitari di ruolo e di Docenti del SSD specifico della professione (MED/48). Nel computo dei componenti della Commissione sono previsti almeno due membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali più rappresentative.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o

valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva tengono conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino, dei seguenti valori:

- a. media ponderata, secondo il numero di CFU dei singoli corsi, del voto conseguito negli insegnamenti del triennio;
- b. incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 10 punti.

Il CCdS può inoltre definire ulteriori incrementi di voto, pure espressi in centodecimi e fino ad un massimo di 2 punti, per valorizzare la partecipazione con esito favorevole ad un programma Erasmus o ad altre esperienze professionalizzanti extracurricolari durante il percorso formativo, e/o per valorizzare la presenza di lodi nel curriculum.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni).

E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.neubiomet.unimore.it/.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere

parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.